Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 149**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 luglio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

ERRATA-CORRIGE

Il titolo della legge 15 giugno 1950, n. 376, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 28 giugno 1950, deve modificarsi, sia nel sommario che nel testo, nel modo seguente: « Istituzione negli organici degli ospedali e degli istituti fisioterapici di un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati da scuole autorizzate di massaggio, con preferenza ai ciechi ».

Inoltre all'articolo unico, prima linea, ove è detto: « ... degli ospedali e dei *consorsi...* » ecc. si deve leggere: « ... degli ospedali e dei *consorzi...* » ecc. e alla penultima linea dello stesso articolo unico, ove è detto: «... con *prefenza...* » ecc. si deve leggere: « ... con *preferenza...* » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 3 LUGLIO 1950:

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare.

(3690 - 3692 - 3693 - 198)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 aprile 1950, n. 390.

Computo delle campagne della guerra 1940-45.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940, all'8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extrametropolitano, e su navi in mare o su aerei in volo, durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati Maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato Maggiore generale o durante la lotta partigiana od anche, indipendentemente da tali cicli o da tale lotta, nei casi indicati nei successivi articoli, dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.

Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare.

Art. 2.

Hanno diritto al computo delle campagne:

a) i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

b) coloro che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche: partigiano combattente, caduto per la lotta di liberazione; mutilato o invalido per la lotta di liberazione; patriota, purchè abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi;

c) i personali civili anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707; bandi nn. 108 e 118 rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 7 marzo 1942; art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 123;

d) i militarizzati in base alle leggi 25 agosto 1940, n. 1304 e 1° novembre 1940, n. 1610, e i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930 e 30 dicembre 1940, n. 1810, purchè abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti.

Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729; per quest'ultimo personale la campagna da riconoscersi è quella dell'anno in cui si verificò l'evento che dette luogo al conferimento della croce.

Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra, o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'art. 1.

Art. 3.

Per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'art. 1.

Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo questa ultima.

Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti e ai patrioti è richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane. Si applicano peraltro le norme dell'art. 4 ed il secondo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che siano deceduti, feriti o mutilati per fatti d'arme o che abbiano ottenuto la qualifica di caduto o di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o siano decorati al valore militare o abbiano ottenuto la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, oppure siano stati fatti prigionieri o si siano ammalati per cause di servizio di guerra, sempre che la malattia comporti l'assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al ciclo operativo o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.

I prigionieri hanno diritto al riconoscimento del beneficio previsto nel presente articolo qualora abbiano ottenuto il giudizio favorevole delle apposite commissioni di interrogatorio all'atto del rimpatrio.

Non hanno diritto al computo delle campagne coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno combattuto con le

forze armate germaniche o della sedicente repubblica sociale italiana e coloro che, comunque, per la condotta tenuta dopo l'8 settembre 1943, hanno subito condanne penali, anche se amnistiate o condonate, o sanzioni disciplinari non inferiori al rimprovero solenne.

Art. 5.

In deroga alla disposizione del secondo comma dell'articolo precedente il periodo tra il 20 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni « Cuneo » e « Regina », nonchè ai militari e militarizzati delle altre forze armate riunitisi in formazione, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle isole dell'Egeo comprese nella giurisdizione del Comando forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali cooperatori, per i servizi di guerra dalle autorità militari alleate, è utile al fine del computo delle campagne di guerra.

In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precente art. 2, che, dopo l'8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di cooperatori a seguito delle Armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari dagli Stati Maggiori delle forze armate e che, all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

Art. 6.

Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto, indipendentemente dai cicli operativi, ai militari delle Forze armate dello Stato ed ai militarizzati di cui all'art. 2 della presente legge impiegati in rastrellamenti e dragaggio bombe, mine ed ordigni esplosivi in genere.

Tale diritto è altresì riconosciuto ai militari e militarizzati suddetti impiegati nello stesso servizio dopo la data dell'8 maggio 1945 e fino al 16 aprile 1946.

Il periodo minimo richiesto per il riconoscimento di una campagna è, per ogni anno solare, di tre mesi di servizio, anche non continuativo, nello speciale incarico. Per il computo di questo periodo valgono le norme del secondo comma dell'art. 3.

Art. 7.

Il periodo minimo di cui all'articolo precedente non è richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l'invalido, il decorato al valor militare e l'insignito di croce al merito di guerra per eventi verificatisi nello speciale servizio.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.

Art. 8.

I mutilati o invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione od assegno di guerra di una delle prime sei categorie, i quali alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti delle Forze armate mobilitati e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti ai comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti per tutto il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità di cui sopra fino alla data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, fino alla data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità fino alla data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.

Art. 9.

I mutilati e invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione o assegno di guerra della 7ª o 8ª categoria e i feriti per fatto d'arme o per causa di servizio di guerra, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di enti delle Forze armate mobilitate e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, soltanto per il periodo trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti della presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, fino al momento della accertata guarigione e, comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo successivo alla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque non oltre la data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 9 maggio 1950, n. 391.

Misura della indennità straordinaria per custodia e vigilanza ai marinai portuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I militari della categoria portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, quando sono destinati per servizi di vigilanza o di custodia a bordo di navi mercantili nazionali od estere e di galleggianti, o presso depositi a terra od in zone di demanio marittimo ove si eseguono operazioni soggette a particolare sorveglianza ai fini della sicurezza dei depositi, rade e adiacenze, hanno diritto, a carico della nave, del galleggiante o dell'imprenditore, ad una indennità straordinaria di L. 15 per ogni ora di servizio dall'alba al tramonto e di L. 20 per ogni ora di servizio dal tramonto all'alba.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — SCELBA — PICCIONI — VANONI — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 3 giugno 1950, n. 392.

Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente:

« La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, è attribuita alle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, le quali, per le controversie relative a rapporti d'affitto, giudicheranno con l'intervento dei magistrati togati e di quattro esperti, nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle organizzazioni provinciali dei locatori e coltivatori diretti ».

Art. 2.

Le cause tuttora pendenti presso le commissioni circondariali o regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, debbono essere riassunte, rispettivamente, davanti alle Sezioni specializzate dei Tribunali o delle Corti di appello, di cui all'articolo precedente, a cura della parte più diligente, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Se la riassunzione non avviene nel termine su indicato il processo si estingue.

Art. 3.

Le decisioni delle commissioni circondariali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, pubblicate e notificate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma non ancora passate in giudicato, possono essere impugnate innanzi alle Sezioni specializzate delle Corti di appello nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Per le decisioni non ancora notificate il termine per la impugnazione decorre dalla notifica.

Art. 4.

Il testo dell'art. 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente:

« Le Sezioni specializzate del Tribunale istituite dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, che siano adite ai sensi dell'art. 7 della legge predetta, sono competenti a conoscere anche delle controversie individuali dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 495, e di qualsiasi altra domanda relativa a contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, qualora tra le domande che si propongono sussista connessione.

« Se una causa pendente davanti una Sezione specializzata del Tribunale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, sia connessa con altra correlativa a contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, pendente davanti ad altro giudice, ordinario o speciale, la competenza a conoscere di tutte le cause connesse spetta alla Sezione specializzata del Tribunale. La causa che non sia pendente davanti alla Sezione specializzata deve essere riassunta davanti a questa entro il termine perentorio fissato dal giudice che dichiara la connessione.

« Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 40, secondo comma del Codice di procedura civile ».

Art. 5.

Disposizione transitoria.

L'esecuzione delle sentenze di sfratto emanate in conseguenza della presente legge, anche se relative alla annata agraria 1948-49, rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria 1949-50.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 9 giugno 1950, n. 393.

Disposizioni relative al diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernenti l'autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti o istituti, indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitoli dati a mutuo, già prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad avere efficacia dal 1° gennaio 1950 fino al 1° gennaio 1955, con la seguente modificazione al secondo comma dell'art. 1 del decreto medesimo:

« La misura del diritto di contingenza non potrà, aggiunta al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare gli importi sottoindicati per ogni cento lire di capitale originariamente mutuato:

lire 1,50, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1° gennaio 1950 al 1° gennaio 1951;

lire 1,40, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1° gennaio 1951 al 1° gennaio 1952;

lire 1,30, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1° gennaio 1952 al 1° gennaio 1953;

lire 1,20, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1° gennaio 1953 al 1° gennaio 1954;

lire 1,10, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1° gennaio 1954 al 1° gennaio 1955 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 giugno 1950, n. 394.

Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la concessione di un contributo straordinario di lire 26.728.000 a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1948.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge verrà destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947 (registrato alla Corte dei conti addì 3 gennaio 1948, registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 397) con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, per il quadriennio 1° gennaio 1948-31 dicembre 1951;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un componente del predetto Consiglio di amministrazione, in sostituzione dell'avv. Pietro Mosconi, deceduto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Pietro Mosconi, deceduto, e dalla data del presente decreto fino al 31 dicembre 1951, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni il dottor Lino Sartori.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1950
Registro Industria e commercio n. 6, foglio n. 33. — BRUNO

(2840)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1949.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1949, col quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Visto che, a decorrere dal 25 ottobre 1949, il dottor Cionni Ferdinando, membro supplente della Commissione predetta, è stato destinato ad altro incarico e sostituito dal dott. Campanella Domenico;

Ritenuta la opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Cionni;

Decreta:

Il dott. Campanella Domenico è nominato membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Cionni Fernando.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1950
Registro Lavoro e prev. sociale n. 5, foglio n. 247. — LA MICELA

(2859)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1950.

Nomina di concessionari per la vendita all'ingrosso di banane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
AD INTERIM
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, sulla istituzione del Monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni:

Visto il regolamento per i servizi e il personale dell'Azienda Monopolio Banane, approvato con regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1940 che proroga le concessioni di vendita delle banane fino a sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 15 febbraio 1945 che scioglie gli organi deliberativi dell'Azienda Monopolio Banane;

Ritenuto necessario di accordare un adeguato numero di concessioni di vendita di banane, all'ingrosso, per il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951;

Vista la relazione della Commissione istituita con decreto Ministeriale 7 aprile 1949, e successive modificazioni, per l'esame delle domande, la scelta dei concessionari e per stabilire le quote percentuali da assegnare a ciascuno di essi;

Riconosciuta la necessità di stabilire le quote percentuali dei concessionari sui quantitativi che saranno assegnati dall'Azienda Monopolio Banane alle singole zone;

Sulla proposta del commissario straordinario della Azienda Monopolio Banane;

Decreta:

Art. 1.

Alle ditte sottoindicate è accordata la concessione o subconcessione di vendita di banane per il territorio e per le percentuali indicate a fianco di ciascuna. E' in facoltà dell'Azienda Monopolio Banane, a suo insindacabile giudizio, di consegnare a ciascun concessionario un quantitivo fino al 10 % in più o in meno della quota assegnata.

DITTA CONCESSIONARIA	TERRITORIO ASSEGNATO	Percentuale
I ZONA: PIEMONTE:		
1) Gherner Armando di Giovanni Gherner - Torino	Provincie di Torino e Aosta	13 ½
2) Gherner Rolando Torino	Id.	12 ½
3) Regoli Paolo Torino	Id.	12
4) Panattoni Nello Torino	Id.	11
5) C.P.V.B.S. (Consorzio Produttori Vendita Banane Somale) Torino	Id.	7 ½
6) Cooperativa Profughi Somalia	Id.	7 ½
7) Lazzarini Pia ved. Panattoni & Figlio - Torino	Id.	5 ½
8) Iraldo Domenica Scanelli Alessandria	Provincia di Alessandria	6 ½
9) Sassone F.lli Casalmonferrato	Id.	4
10) Pollastrini Cesare Cuneo	Provincia di Cuneo	5
11) Petri Armando Vercelli	Provincie di Novara e Vercelli	7
12) Guasti Santo Novara	Id.	4
13) Musso Giovanni - Asti	Provincia di Asti	4
		100 %
II ZONA: LIGURIA (esclusa La Spezia) - SARDEGNA:		
14) S.A.P.E. Genova	Provincia di Genova	11 ½
15) Baiguerra Innocente Genova	Id.	11
16. Bignami Silvio Genova	Id.	11
17) Granara Angelo Genova	Provincie di Genova e Sardegna	10
18) Calvi F.lli Genova	Provincia di Genova	9 ½
19) Messina Sebastiano Genova	Id.	9
20) Ferrari F.lli Genova	Id.	8 ½
21) Gullo Ernesta Genova	Id.	8
22) Cooperativa Profughi Somalia	Id.	8
23) Limonta Stefano Savona	Provincia di Savona	8 ½
24) Mazzucco Sorelle San Remo	Provincia di Imperia	5
		100 %
III ZONA: LOMBARDIA (meno provincie di Mantova e Cremona):		
25) Galli Aldo Milano	Provincia di Milano	8,20
26) Riva F.lli Milano	Id.	8,20
27) Sevieri Guido Milano	Id.	7,50
28) Genco F.lli Milano	Id.	7,50
29) I F E. (Imp. Frutta Esot.) Milano	Id.	7,50
30) Manfredi Aristide Milano	Id.	5,60
31) Tonini Renato Milano	Id.	5,60
32) Pro.Co.Ba Milano	Id.	5,60
33) Signorini Angelo Milano	Id.	5,20
34) Malanca Lorenzo Milano	Id.	4,70
35) Tonini Gherardo Milano	Id.	3,50
36) Pola Giovanni Milano	Id.	4,20
37) Squillante Vincenzo Milano	Id.	3 —
38) Codeor Milano	Id.	3,50
39) Pollastrini Guido Brescia	Provincia di Brescia	4,70
40) Milani F.lli Varese	Provincie di Varese, Como e Sondrio	4,70
41) Gandolini Felice	Provincia di Bergamo	4,30
42) Ortofrutticola Pavia	Provincia di Pavia (meno i comuni di Stradella e Broni)	3,30
43) Cooperativa Profughi Somalia	Provincia di Milano	3,20
		100 %
IV ZONA: EMILIA (più provincia di Cremona):		
44) Martelli Pasquale Bologna	Provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Forlì e Ravenna	23 —
45) Giorgi Ferruccio Bologna	Id.	19 —
46) Lugli & Federzoni Modena	Id.	11 —
47) Farri Gino e Lotario Modena	Id.	11 —
48) Cooperativa Profughi Somalia	Id.	10 —
49) Bondavalli Guido Reggio Emilia	Provincie di Reggio Emilia e Parma	13 —
50) Brega Andrea & F. - Castelsangiovanni (Piacenza)	Provincie di Piacenza e Cremona (più i comuni di Broni e Stradella)	13 —
		100 %
V ZONA: VENETO (più Mantova):		
51) S.A.F.R.E. - Venezia	Provincie di Venezia, Padova, Treviso, Belluno, Vicenza e Rovigo	27 —
52) Cipriani & C. - Verona	Provincie di Verona, Mantova, Trento e Bolzano	16 —
53) Lauriello Rosetta Udine	Provincie di Gorizia e Udine	14 —
54) Cooperativa Profughi Somalia	Provincie di Verona Rovigo e Vicenza	12 —

DITTA CONCESSIONARIA	TERRITORIO ASSEGNATO	Percentuale
55) S.A.I.E.F. - Verona	Provincie di Verona e Mantova	12 —
56) Acerbi Vincenzo Venezia	Provincie di Venezia e Padova	12 —
57) Zanon Ferruccio Venezia	Provincia di Venezia	7 —
		100 %
VI ZONA: TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE:		
58) Alberti Luigi Trieste	Territorio Libero di Trieste	35 —
59) Di Lenardo F.lli Trieste	Id.	33 —
60) Consorzio Agrario di Trieste	Id.	32 —
		100 %
VII ZONA: TOSCANA (più provincia di La Spezia):		
61) Cartigliani A. Firenze	Provincie di Firenze, Pistoia (meno Prato) ed Arezzo	15 —
62) Iacopini Gino Firenze	Id.	14, 5
63) Paoli Anchise Firenze	Id.	12 —
64) Cooperativa Profughi Somalia	Id.	9 —
65) Panattoni Giuseppe La Spezia	Provincie di La Spezia, Pisa, Lucca, Siena, Grosseto, Livorno e Massa Carrara	32 —
66) Goldoni Roberto Viareggio	Provincie di Lucca	8 —
67) Massai & Bargioni Prato	Comune di Prato e mandamento	9, 5
		100 %
VIII ZONA: LAZIO:		
68) Tonini Giulio Roma	Lazio	22 —
69) Pagni Cherubino Roma	Id.	19 —
70) Chiappini Francesco Roma	Id.	8 —
71) Monti Virgilio Roma	Id.	7, 5
72) Donnini Livio Roma	Id.	7 —
73) Montanelli Gioacchino Roma	Id.	6, 5
74) Delucchi Lorenzo Roma	Id.	6 —
75) Bongi Gilda Farinetti Roma	Id.	6 —
76) Coop. Profughi Somalia Roma	Id.	5 —
77) Donnini Alfredo Roma	Id.	4, 5
78) Gaudenzi Isola Roma	Id.	4, 5
79) Tesi Roberto - Roma	Id.	4 —
		100 %
IX ZONA: CAMPANIA (più provincia di Potenza) e CALABRIA:		
80) Cristiani Giovanni Napoli	Campania (più provincie di Potenza e Calabria)	50 —
81) Tonini Angelo Napoli	Id.	50 —
		100 %
X ZONA: UMBRIA:		
82) Aquino Cosimo Perugia	Umbria	100 %
XI ZONA: MARCHE (meno provincia di Ascoli Piceno)		
83) Bugari Romolo Ancona	Marche (meno provincia di Ascoli Piceno)	100 %
XII ZONA: ABRUZZO e MOLISE (più provincia di Ascoli Piceno):		
84) S.A.C.O.M.E. Pescara	Abruzzo e Molise (più provincia di Ascoli Piceno)	100 %
XIII ZONA: PUGLIE (più provincia di Matera):		
85) Gasperini Ottavio Bari	Puglie (più provincia di Matera)	100 %
XIV ZONA: SICILIA		
86) SACCA' Salvatore Messina	Sicilia	100 %

Ditte sub-concessionarie

1) Basoccu Guido Sassari.
2) Tonini Vincenzo Livorno.
3) Gatti Angelo Ignazio Voghera.
4) Merlini Angelo Voghera.
5) Ditta Apulia Bolzano.
6) Sainati Nello Cremona.

I suddetti sub-concessionari ritireranno le rispettive quote dai concessionari che verranno indicati dall'Azienda Monopolio Banane, secondo i quantitavi e per i territori fissati dalla stessa.

Art. 2.

Le concessioni indicate al precedente articolo sono accordate per il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 e sono subordinate all'accettazione del disciplinare e dell'atto di concessione prestabiliti dall'Azienda Monopolio Banane.

Art. 3.

L'Azienda Monopolio Banane provvederà agli atti relativi all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Ministro ad interim per l'Africa Italiana
BRUSASCA

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
DI GIOVANNI

(2805)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1950.

Trasformazione del sequestro in sindacato della Società anonima « F. Tillmanns », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1950, col quale in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modifiche, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, la Società anonima « F. Tillmanns », con sede in Milano, via Stelvio n. 45, già sottoposta a sindacato, venne posta sotto sequestro, e nominato sequestratario il rag. Enrico Scapaticci;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il sequestro in sindacato in considerazione delle particolari condizioni in cui versa l'azienda;

Visto l'art. 1 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modifiche, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Vista la deliberazione 4 maggio 1950 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto 29 gennaio 1950, col quale la Società anonima « F Tillmanns », con sede in Milano, via Stelvio n. 45, è stata sottoposta a sequestro e nominato sequestratario il rag. Enrico Scapaticci.

Art. 2.

La Società anonima « F Tillmanns », con sede in Milano, via Stelvio n. 45, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Enrico Scapaticci, già sequestratario della medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1950

Il Ministro: PELLA

(2846)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1950.

Modificazione allo statuto dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947, n. 1614, che modifica il decreto istitutivo dell'Istituto;

Viste le deliberazioni 20 aprile e 23 luglio 1949 del Consiglio direttivo dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 1 dell'art. 8 del decreto Ministeriale 26 marzo 1946, che approva lo statuto dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, è modificato come appresso:

« Il Consiglio direttivo dell'Istituto ha le seguenti attribuzioni:

1) determina i programmi di attività dell'Istituto e stabilisce le direttive per il loro svolgimento, nominando all'uopo, ove occorra, appositi comitati consultivi ».

Art. 2.

Allo stesso art. 8 suindicato è aggiunto il seguente comma:

« Per la gestione delle singole sezioni dell'Istituto, il Consiglio direttivo può delegare a uno o più dei suoi membri l'esercizio delle sue attribuzioni nell'ambito delle direttive ed entro i limiti di spesa previamente stabiliti dal Consiglio medesimo e con l'osservanza delle disposizioni di legge che regolano l'Istituto. Il delegato o i delegati del Consiglio saranno assistiti da un Comitato di esperti nominato dal Consiglio stesso ai sensi del precedente n. 1 ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 13 è modificato come segue:

« Entro il mese di novembre di ciascun anno il presidente presenta all'approvazione del Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1950
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 130 — EMANUELE

(2871)

DECRETI VICE COMMISSARIALI CONCERNENTI RIPRISTINO DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Numero redazionale	Data del decreto	Numero del decreto	Vice commissario del Governo Regione Trentino Alto Adige	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
2627	18- 1-1950	9-V- 12196 Gab.	Bolzano	Piffi Santo fu Giovanni	6-1-1911 - Laives	Piffer	—
2628	18- 1-1950	9-V- 11892 Gab.	Id.	Colonnelli Anna di Giuseppe	2-10-1923 - Vellandro	Baur	—
2629	18- 1-1950	9-V- 2749 Gab.	Id.	Ildebrandi Carlo fu Carlo	10-12-1893 Ultimo	Hillebrand	Kiem Giuseppina, moglie; Corrado e Gualtiero, figli; Kiem Carlo, figlio naturale di Kiem Giuseppina
2630	18- 1-1950	9-V- 12192 Gab.	Id.	Gorferi Giovanni fu Giuseppe	26-3-1887 - Laces	Gorfer	Steinwendtor Elisabetta, moglie; Giovanna, Giovanni, Ernesto, Fridolino e Margherita, figli
2631	18- 1-1950	9-V- 12190 Gab.	Id.	Colli Federico fu Giuseppe	1-7-1914 Nova Ponente	Kalser	—
2632	18- 1-1950	9-V- 12195 Gab.	Id.	Nocchi Giovanni fu Giuseppe	14-6-1879 Gargazzone	Noch	Spitaler Antonia, moglie; Giovanni, figlio
2633	18- 1-1950	9-V- 12188 Gab.	Id.	Boscarolli Paolo di Massimiliano	4-3-1901 Merano	Waldner	—
2634	21- 1-1950	9-V- 800 Gab.	Id.	Paratoni Filomena fu Antonio	10-9-1913 - S. Cristina	Perathoner	Giuseppe, figlio
2635	26- 1-1950	9-V- 11693 Gab.	Id.	Sartori Clara suor Amabilis fu Giuseppe	3-8-1927 - Campo Tures	Schneider	—
2636	26- 1-1950	9-V- 728 Gab.	Id.	Cairoli Matilde in Oberkofler e Cairoli Editta in Maurberger figlie di Fabiano	4-1-1915 - S. Giovanni 16-9-1909 S. Giovanni	Kröll Kröll	— —
2637	26- 1-1950	9-V- 729 Gab.	Id.	Lanza Giovanni di Clara	29-1-1917 - Tirolo	Stuefer	—
2638	26- 1-1950	9-V- 978 Gab.	Id.	Zambelli Maria fu Paolo	24-3-1910 - S. Martino	Rives	Serafino ed Emilio, figli
2639	26- 1-1950	9-V- 730 Gab.	Id.	Zemmer ved. Massari Anna fu Giovanni (defunta)	18-8-1892 - Cortina	Mair	Rosa, Giovanni e Matilde, figli
2640	26- 1-1950	9-V- 731 Gab.	Id.	Ratti Giuseppe di Giuseppe	23-10-1930 Merano	Reiterer	—
2641	25- 3-1950	9-V- 1352 Gab.	Id.	Virgili Carlo fu Giovanni	15-12-1888 - Merano	Vigl	Fleischmann Anna, moglie; Maria, figlia
2642	29- 3-1950	9-V- 1757 Gab.	Id.	Cambero Francesco fu Francesco	11-8-1913 - Bolzano	Kainberger	Springer Crescenzia, moglie; Elena, Francesco e Waltraud, figli
2643	30- 3-1950	9-V- 1610 Gab.	Id.	Falda Giuseppe	31-3-1905 - Chiusa	Faltner	Nitz Sofia, moglie
2644	31- 3-1950	9-V- 1611 Gab.	Id.	Macellari Edvige di Giovanni	19-9-1917 Silandro	Fleischmann	Carlo ed Ernesto, figli
2645	31- 3-1950	9-V- 1613 Gab.	Id.	Nidri Giuseppe Antonio fu Domenico	8-5-1897 Laives	Nidrist	Hisl Maria, moglie
2646	1- 4-1950	9-V- 1615 Gab.	Id.	Di Marco Rosa nata Pilser fu Giuseppe	8-6-1885 - Lana	Walchhuetter	—
2647	1- 4-1950	9-V- 1614 Gab.	Id.	Pescolli Pietro fu Luigi	2-7-1911 - Badia	Pescoller	Avidalfarei Clara, moglie; Agata, Martina Irma, Enrico Paolo, Maria, Bruno, figli
2648	4- 4-1950	4071 Gab.	Id.	Valzi Enrico di Antonio	29-1-1900 - Gargazzone	Walzl	Pircher Elisabetta, moglie; Elisabetta, Enrico, Edvige e Antonio, figli
2649	4- 4-1950	9-V- 4069 Gab.	Id.	Marchi Maria Teresa di Maria	29-9-1896 - Innsbruck	Mair	—
2650	5- 4-1950	9-V- 4066-67 68 Gab.	Id.	Covoli ved. Maria nata Heiss fu Antonio	4-8-1890 Sarentino	Oberkofler	Paolo, Maria ed Anna, figli
2651	14- 4-1950	9-V- 4229 Gab.	Id.	Collina Luigia fu Andrea	13-5-1912 - Mosso in Passiria	Gufler	Giuliano, figlio

Numero redazionale	Data del decreto	Numero del decreto	Vice commissario del Governo Regione Trentino Alto Adige	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
2652	14- 4-1950	9-V- 4230 Gab.	Bolzano	Colli Caterina fu Luigi	20-4-1904 Tires	Pichler	Alberto, figlio
2653	14- 4-1950	9-V- 4234 Gab.	Id.	Dalleplatte Maria di Francesco	12-7-1902 Sarentino	Plattner	Enrico, figlio
2654	15- 4-1950	9-V- 4233 Gab.	Id.	Dallarovere Giuseppe fu Luigi	23-3-1900 Sarentino	Aichner	Niklaus Maria, moglie; Alberto, Massimo e Margherita, figli
2655	18- 4-1950	9-V- 4647 Gab.	Id.	Cazzanelli Giuseppe fu Pietro	28-7-1886 Bolzano	Unterhauser	Anselmi Maria, moglie; Marta, figlia
2656	20- 4-1950	9-V- 4790 Gab.	Id.	Masetti Caterina fu Andrea	21-10-1898 Ottone	Oberhofer	Antonio, figlio
2657	21- 4-1950	9-V- 4791 Gab.	Id.	Voina Vittorio fu Paolo	20-7-1886 Friedeck	Wojnar	Smolka Emma, moglie; Rodolfo, Paolo ed Helmuth, figli; Adami Anna e Sonja, moglie e figlia di Helmuth; Verdross Berta, Noelo, Margoth, Edeltraud e Pietro, moglie e figli di Paolo
2658	27- 4-1950	5001 Gab.	Id.	Schiavi Giuseppe fu Giuseppe	2-7-1897 Sarentino	Thaler	Heiss Maria, moglie; Giuseppe, Maria, Matilde ed Anna, figli
2659	27- 4-1950	9-V- 5000 Gab.	Id.	Melani Giuseppe fu Pietro	19-4-1884 - Marebbe	Mellauner	Agreiter Angela, moglie; Alberto, Isidoro, Pietro, Emma e Regina, gli; Ferdigg Flavia, Berta, Anna, Osvaldo, Carlo e Rosalia, moglie e figli di Isidoro
2660	5- 5-1950	9-V- 5351 Gab.	Id.	Biei Luigi fu Giovanni	30-11-1902 - Marebbe	Willeit	Rigo Valburga, moglie; Elisabetta, Veronica, Maria, Alberto, Bonifacio, Carlo, Borromeo e Pietro, figli
2661	9- 5-1950	9-V- 5563 Gab.	Id.	Bosin Lodovico di Giovanni	25-12-1913 - Fiè	Oberhuber	Rosin Anna, moglie; Giulio, figlio
2662	12- 5-1950	9-V- 5359 Gab.	Id.	Seppi Giuseppe fu Giuseppe	3-6-1900 Lana	Pechlaner	Larcher Caterina, moglie; Bruno, Enrico, Arturo, Giuseppe e Francesco, figli
2663	12- 5-1950	9-V- 5352 Gab.	Id.	Camerani Maria di Giacomo	3-3-1910 - Valle Aurina	Kammerlander	Rodolfo, figlio
2664	13- 5-1950	9-V- 1349 Gab.	Id.	Piano Giovanni fu Antonio	25-12-1896 - Selva	Ploner	Senoner Cristina, moglie; Luigia, Antonio, Giuseppe, Teresa, Alberto ed Ernesto, figli
2665	13- 5-1950	9-V- 1351 Gab.	Id.	Tirla Giacomo fu Antonio	26-3-1870 - Castelrotto	Tirler	—
2666	15- 5-1950	9-V- 1342 Gab.	Id.	Decassiani Maria fu Pietro	25-8-1904 San Lorenzo di Sebato	Decassian	Rosa ed Emma, figlie
2667	15- 5-1950	9-V- 1339 Gab.	Id.	Cantoni Angelo fu Antonio	—	Winkler	—
2668	19- 5-1950	9-V- 5516 Gab.	Id.	Palfrati Maria Teresa nata Sottsass	—	Palfrader	Maria, Virgilio, Giacomo, Rosina, Giuditta e Maria, figli
2669	22- 5-1950	9-V- 6105 Gab.	Id.	Paganini Giuseppe fu Pietro	7-8-1884 - Gais	Schuster	Tinkhauser Monica, moglie; Eduardo, figlio
2670	22- 5-1950	9-V- 6108 Gab.	Id.	Zilli Carolina fu Antonio	4-6-1910 - Campo di Trens	Zihl	Sigismondo, figlio
2671	22- 5-1950	9-V- 6103 Gab.	Id.	Dalpicchio Maria Luigia di Luigi	30-6-1894 - Tubre	Spechtenhauser	Irma, Giuseppe ed Anna, figli
2672	22- 5-1950	9-V- 6100 Gab.	Id.	Coppi Luigia di Giuseppe	10-6-1895 - Meltina	Kopp	—
2673	22- 5-1950	9-V- 610[illegible] Gab.	Id.	Dalponte Anna fu Gorgio	22-4-1899 - Sarentino	Brugger	—
2674	22- 5-1950	9-V- 6101 Gab.	Id.	Dallafossa Floriano fu Floriano	3-3-1899 - Sarentino	Gruber	Brugger Anna, moglie; Carlo, Margherita, [illegible] Maria, Teresa, Notburga, Clara, Floriano e Waltraud, figli

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione temporanea alle funzioni notarili

Con decreto Presidenziale del 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno successivo, il dott. Giunta Francesco di Gaetano, avente i requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Stromboli, del distretto notarile di Messina, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(2891)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1950, registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 125, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Galante Ettore avverso il provvedimento 3 maggio 1949 del Ministero di grazia e giustizia di negata riammissione in magistratura.

(2892)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1950, registro n. 25 Interno, foglio n. 338, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Mineo (Catania), di un mutuo di L. 1.984.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2849)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi di rettifica concernenti trasferimenti di fondi in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti

Nel decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 1949, riflettente il trasferimento del fondo « Quote Altura » di proprietà di Di Sciorio Antonio ed altri al patrimonio dell'Opera nazionale combattenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1950, nella descrizione catastale ove leggesi: « foglio di mappa 4, particella 7 », deve leggersi: « foglio di mappa 4, particella 37 ».

(2862)

Nel decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1949, riflettente il trasferimento del fondo « Pianolella » di proprietà di Pontera Maria di Domenico al patrimonio dell'Opera nazionale combattenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1950, nella descrizione catastale, ove leggesi: « foglio di mappa 19 », deve leggersi « foglio di mappa 39 ».

(2863)

Nel decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1949, riflettente il trasferimento del fondo « La Piana » di proprietà di Boccone Antonio ed altri al patrimonio dell'Opera nazionale combattenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1950, nella descrizione catastale dove leggesi: « foglio di mappa 44, particella 2/a », deve leggersi: « foglio di mappa 44, particella 2/s ».

(2864)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Viareggio.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 giugno 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 10293 sita nella spiaggia di Viareggio, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 3384 sezione *A* del comune di Viareggio.

(2894)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 121

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 luglio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,50
» Firenze	624,80	143,25
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,82	143,50
» Napoli	624,70	142,90
» Palermo	624,75	143,50
» Roma	624,78	143,55
» Torino	624,825	144 —
» Trieste	624,83	143,50
» Venezia	624,80	145,30

Media dei titoli del 3 luglio 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,20
Id. 3,50 % 1902	68,95
Id. 3 % lordo	50,40
Id. 5 % 1935	97,35
Redimibile 3,50 % 1934	72,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 —
Id. 5 % 1936	92,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,325
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 luglio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,52

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	530682	1827 —	Massi Mario fu Elio, minore sotto la patria potestà della madre Migliorati Maria di Armando ved. Massi, dom. in Roma, con usufrutto a favore di Massi Fernando di *Carlo*.	Come contro, con usufrutto a favore di Massi Fernando di *Cesare*.
Id.	60642	35 —	Ciccarelli *Ermelinda* fu Otantonio, moglie di Moscatelli Giovanni, dom. ad Ariano di Puglia (Avellino).	Ciccarelli *Maria*, ecc., come contro.
Id.	50172	245 —	Come sopra, con vincolo dotale.	Come sopra, con vincolo dotale.
Id.	60190	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	156352	59,50	Ciccarelli *Ermelinda* fu Otantonio, moglie di Moscatelli Giovanni di Nicola-Maria, dom. in Ariano di Puglia (Avellino), con vincolo dotale.	Ciccarelli *Maria*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 58	51	Capitale 500 —	Omodei *Enrico* di Giovanni, minore sotto la tutela di Tenni Luigi fu Andrea, dom. in Tirano (Sondrio).	Omodei *Erminio Ezio* di Giovanni, ecc. come contro.
Id, Serie 63	41	9.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 maggio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2379)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 43.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 204 — Data: 24 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Prati Natale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 330/2160 — Data: 26 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Cordasco Severino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25928 — Data: 15 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Varriale Teresa fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3045 — Data: 28 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Camprini Domenico fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4162 — Data: 1° luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Iannetti Gaetano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 450 — Data: 13 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Anastasia Raffaele fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4440 — Data: 21 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bucci Casari Paolo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4439 — Data: 21 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bucci Casari Paolo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2895 — Data: 3 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Golisciano Giuseppe di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 288 — Data: 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Baldassi Aristide — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2092 — Data: 31 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Dagnino Jole fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 891 — Data: 13 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Mogni Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data: 16 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Leopardi Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 14 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Talarico Antonio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita: L. 266.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 1° agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Biasca Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita: L. 110.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326 — Data: 13 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Latini Franco di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352 — Data: 17 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Degl'Innocenti Emilio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 480 — Data: 24 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Listanti Sebastiano di Manlio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 giugno 1950

Il direttore generale: De Liguoro

(2821)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee nella Facoltà di agraria dell'Università statale di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « Agronomia generale e coltivazioni erbacee » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2895)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli per il conferimento di posti di segretario comunale di 1ª classe (grado VI) vacanti nei Comuni indicati nell'accluso elenco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1928, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di 1ª classe (grado VI), vacanti nei Comuni indicati nell'accluso elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi, abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie, che siano provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'articolo 1-*sub* 183, comma 2° e 3° della legge 27 giugno 1942, n. 851;

c) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1-*sub* 174 della citata legge.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, unica domanda, in carta da bollo da L. 32, corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono indicare, nell'istanza d'ammissione, le sedi, in ordine di preferenza, ove intendano essere assegnati in caso di eventuale nomina.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti lo stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia.

Per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai nn. 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

L'assegnazione delle sedi viene fatta, tenendo presente l'ordine della graduatoria e le aspirazioni e preferenze espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.

Roma, addì 15 giugno 1950

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Elenco delle segreterie comunali di grado VI vacanti nelle seguenti Provincie:

Provincia di Alessandria:

1) Consorzio di Carpeneto-Montalto Bormida; 2) Consorzio Fubine-Cuccaro Monferrato; 3) Consorzio Carbagna-Casasco; 4) Consorzio Isola Sant'Antonio-Guazzora; 5) Consorzio Morsasco-Prasco; 6) Pontecurone; 7) Consorzio Tagliolo Monferrato-Belforte Monferrato; 8) Consorzio Trisobbio-Orsara Bormida; 9) Consorzio Viguzzolo-Castellar Guidobono.

Provincia di L'Aquila:

1) Balsorano; 2 Capistrello; 3) Lucoli; 4) Magliano dei Marsi; 5, San Demetrio nei Vestini; 6) San Vincenzo Valleroveto; 7) Tornimparte.

Provincia di Arezzo:

1 Lucignano.

Provincia di Ascoli Piceno:

1) Roccafluvione; 2) Force; 3) Montegiorgio.

Provincia di Asti

1) Consorzio Montiglio-Cunico.

Provincia di Avellino:

1) Caposele; 2) Grottaminarda; 3) Montecalvo Irpino.

Provincia di Belluno:

1) Lamon.

Provincia di Benevento:

1) Guardia Sanframondi; 2) Paduli; 3) Pontelandolfo; 4) San Marco dei Cavoti; 5, Castelvetere Val Fortore; 6) Moiano; 7) San Leucio del Sannio.

Provincia di Bergamo:

1) Consorzio Adrara San Martino-Adrara San Rocco; 2) Consorzio Almenno San Bartolomeo-Roncola; 3) Consorzio Bottanuco-Suisio; 4) Consorzio Capizzone-Bedulita; 5) Consorzio Cenate Sotto-Cenate Sopra; 6) Consorzio Cerete-Songavazzo; 7) Consorzio Chignolo d'Isola-Madone; 8) Consorzio Cividate-Cortenuova; 9) Consorzio Covo-Fara Olivana; 10 Consorzio Credaro Gandosso; 11) Consorzio Endine Gaiano-Ranzanico; 12) Consorzio Fiorano al Serio-Colzate; 13) Consorzio Gorno-Oneta; 14) Consorzio Grassobbio-Orio al Serio; 15) Consorzio Leffe-Peia; 16) Consorzio Locatello-Corna-Fuipiano; 17) Consorzio Pedrengo-Gorle; 18) Consorzio Rovetta-Fino del Monte; 19 Consorzio San Paolo d'Argon-Luzzana; 20) Consorzio Schilpario-Azzone; 21 Consorzio Sedrina-Ubiale Clanezzo; 22) Consorzio Solto Collina-Riva di Solto-Fonteno; 23) Consorzio Spinone-Monasterolo del Castello; 24) Consorzio Torre de' Busi-Barzana; 25) Treviolo; 26) Consorzio Villongo-Foresto Sparso; 27) Consorzio Zandobbio-Entratico.

Provincia di Bologna:

1) Camugnano; 2) Casalfiumanese; 3) Castel d'Aiano; 4) Castel di Casio; 5 Castel d'Argile; 6) Gaggio Montano; 7) Galliera; 8) Granaglione; 9) Grizzana; 10) Lizzano in Belvedere; 11) Marzabotto; 12) Monghidoro; 13) Monterenzio; 14) Monzuno; 15) Sala Bolognese; 16) Savigno; 17) Monteveglio; 18) Castello di Serravalle.

Provincia di Brescia:

1) Pedergnaga Oriano; 2) Passirano; 3) Coccaglio; 4) Verolanuova.

Provincia di Brindisi:

1) Cellino San Marco; 2) San Donaci; 3) San Michele Salentino; 4) Torre Santa Susanna; 5) Villa Castelli.

Provincia di Cagliari:

1) Consorzio Ardauli-Nughedu Santa Vittoria; 2) Consorzio Baressa-Simala; 3) Consorzio Barumini-Lasplassas; 4) Consorzio Selegas-Ortacesus; 5) Consorzio Collinas-Villanovaforru; 6) Dolianova; 7) Consorzio Figu-Gonnosnò-Sini; 8) Fluminimaggiore; 9) Consorzio Fordongianus-Allai; 10) Giba; 11) Gonnesa; 12) Consorzio Gonnostramatza-Gonnoscodina; 13) Muravera; 14) Narcao; 15) Consorzio Nurachi-Baratili San Pietro; 16) Samadi); 17) Santulussurgiu; 18) Terralba; 19) Consorzio Senis-Assolo.

Provincia di Caserta:

1) Alife; 2) Cancello Arnone; 3) Cervino; 4) Marzano Appio; 5) Roccamonfina; 6) Sparanise; 7) Vairano Patenora; 8) Consorzio Giano Vetusto-Rocchetta e Croce.

Provincia di Catanzaro:

1) Badolato; 2) Casabona; 3) Cessaniti; 4) Chiaravalle Centrale; 5) Cotronei. 6) Dinami; 7) Gerocarne; 8) Girifalco. 9) Platania; 10) San Calogero; 11) San Nicola da Crissa; 12) Satriano; 13) Serrastretta; 14) Tropea.

Provincia di Chieti:

1) Castiglione Messer Marino; 2) Gissi; 3) Torricella Peligna; 4) Scerni.

Provincia di Como:

1) Consorzio Barzio-Moggio; 2) Consorzio Carlazzo-Cusino; 3) Consorzio Colle Brianza-Castello Brianza; 4) Dongo; 5) Consorzio Garzeno-Stazzona Germasino; 6) Consorzio Nesso-Lezzeno; 7) Consorzio Posturo-Introbio; 8) Consorzio Pianello del Lario-Musso; 9) Consorzio Premana-Pagnona; 10) Consorzio San Bartolomeo V. C.-Cavargna; 11) Consorzio San Fedele Intelvi-Pellio Intervi; 12) Schignano-Cerano Intelvi; 13) Consorzio Valmorea-Bizzarone-Rodero; 14) Consorzio Valsolda-Claino con Osteno.

Provincia di Cosenza:

1) Dipignano; 2) Longobardi; 3) Rose; 4) Saracena; 5) San Donato Ninea; 6) Verbicaro.

Provincia di Cuneo:

1) Consorzio Montaldo Roero-Baldissero d'Alba; 2) Consorzio Pezzolo Valle Uzzone-Castelletto Uzzone; 3) Consorzio Prazzo-Elva; 4) Consorzio Saliceto-Torresina-Roascio; 5) Consorio Serralunga d'Alba-Sinio; 6) Consorzio Priero-Montezemolo.

Provincia di Firenze:

1) Cantagallo; 2) Montaione; 3) Valano.

Provincia di Foggia:

1) Biccari; 2) Carpino; 3) Monteleone di Puglia; 4) Orsara di Puglia; 5) Panni; 6) Peschici; 7) Rodi Garganico; 8) Roseto Valfortore; 9) Volturino.

Provincia di Forlì:

1) Galeata; 2) Roncofreddo; 3) Saludecio.

Provincia di Frosinone:

1) Casalvieri; 2) Ripi; 3) San Giovanni Incarico; 4) Supino; 5) Torrice.

Provincia di Genova:

1) Isola del Cantone.

Provincia di Gorizia:

1) Capriva di Cormons; 2) San Canzian d'Isonzo.

Provincia di Grosseto:

1) Castel del Piano; 2) Cinigiano; 3) Montieri; 4) Santa Fiora.

Provincia di Imperia:

1) Consorzio Prelà-Vasia; 2) Pieve di Teco.

Provincia di La Spezia:

1) Vezzano Ligure.

Provincia di Latina:

1) Aprilia; 2) Ponza; 3) Sermoneta.

Provincia di Lecce:

1) Corigliano d'Otranto; 2) Melissano; 3) Neviano; 4) Nociglia; 5) Scorrano; 6) Uggiano la Chiesa; 7) Vernole; 8) Salve.

Provincia di Livorno:

1) San Vincenzo; 2) Suvereto.

Provincia di Lucca:

1) Coreglia Antelminelli.

Provincia di Macerata:

1) Pioraco.

Provincia di Massa Carrara:

1) Licciana Nardi; 2) Mulazzo; 3) Zeri.

Provincia di Matera:

1) Accettura; 2) Rotondella; 3) Tursi.

Provincia di Modena:

1) Fanano; 2) Lama Mocogno; 3) Marano sul Panaro; 4) Polinago; 5) Medalla.

Provincia di Napoli:

1) Quarto; 2) San Gennaro Vesuviano.

Provincia di Novara:

1) Consorzio Ameno-Miasino; 2) Consorzio Briga-Bolzano Novarese; 3) Consorzio Cavaglio d'Agogna-Cavaglietto; 4) Consorzio Cesara-Nonio; 5) Consorzio Cressa-Bogogna; 6) Consorzio Garbagna Novarese-Nibbiola; 7) Grignasco; 8) Consorzio San Maurizio d'Opaglio-Pella e Pogno; 9) Consorzio Soriso-Gargallo.

Provincia di Nuoro:

1) Bolotana; 2) Consorzio Bortigali-Birori; 3) Desulo; 4) Consorzio Galtelli-Onifai; 5) Consorzio Nuragus-Genoni; 6) Consorzio Gergei-Escolca; 7) Consorzio Irgoli-Loculi; 8) Ierzu; 9) Consorzio Isili-Serri; 10) Consorzio Lula-Onani; 11) Orgosolo; 12) Posada; 13) Siniscola; 14) Consorzio Tresnuraghes-Magomadas.

Provincia di Parma:

1) Albareto; 2) Felino.

Provincia di Pavia:

1) Consorzio Albuzzano-Filighera; 2) Consorzio Bornasco-Zeccone; 3) Consorzio Cornale-Bastida de' Dossi; 4) Consorzio Cura Carpignano-Roncaro; 5) Consorzio Fortunago-Borgoratto Mormorolo; 6) Consorzio Inverno-Gerenzago; 7) Consorzio Magherno-Vistarino; 8) Consorzio Montecalvo Versiggia-Lirio; 9) Consorzio Olevano-Castello d'Agogna; 10) Consorzio Ottobiano-Valeggio; 11) Consorzio Ponte Nizza-Val di Nizza; 12) Consorzio Retorbido-Codevilla; 13) Consorzio Spessa Po-San Zenone Po; 14) Consorzio Rognano-Vellezzo Bellini; 15) Consorzio Verna Po-Mezzanino; 16) Santa Maria della Versa; 17) Varzi; 18) Consorzio Monticelli Pavese-Badia Pavese.

Provincia di Perugia:

1) Cascia.

Provincia di Pesaro e Urbino:

1) Apecchio.

Provincia di Pescara:

1) San Valentino d'Abruzzo; 2) Rosciano.

Provincia di Piacenza:

1) Bobbio; 2) Ferriere; 3) Gropparello; 4) Lugagnano; 5) Morfasso; 6) Ziano.

Provincia di Pisa:

1) Calcinaia; 2) Buti; 3) Castelnuovo V. C.; 4) Crespina; 5) Terricciola; 6) Santa Maria a Monte.

Provincia di Potenza:

1) Acerenza; 2) Brienza; 3) Corleto Perticara; 4) Maratea; 5) Oppido Lucano; 6) Pescopagano; 7) Pietragalla; 8) Rapolla; 9) Ripacandida; 10) Rivello; 11) Rotonda.

Provincia di Ravenna:

1) Casola Valsenio; 2) Cotignola; 3) Fusignano.

Provincia di Reggio Calabria:

1) Condofuri.

Provincia di Reggio Emilia:

1) Albinea; 2) Bagnolo in Piano; 3) Poviglio; 4) Quattro Castella; 5) San Polo d'Enza; 6) Vetto d'Enza; 7) Viano.

Provincia di Rieti:

1) Consorzio Vespolo-Collegiove; 2) Antrodoco; 3) Contigliano; 4) Fiamignano; 5) Leonessa; 6) Pescorocchiano; 7) Petrella; 8) Consorzio Torri-Selci; 9) Consorzio Tarano-Montebuono; 10) Consorzio Frasso-Poggio Nativo; 11) Consorzio Ascrea-Colle di Tora;

Provincia Rovigo:

1) Castelguglielmo; 2) Castelmassa; 3) Ceregnano; 4) Fratta Polesine; 5) Papozze.

Provincia di Sassari:

1) Arzachena; 2) Castelsardo; 3) Villanova Monteleone; 4) Ossi.

Provincia di Savona:

1) Quiliano; 2) Consorzio Calice L. - Orco F. - Rialto; 3) Consorzio Casanova L. - Testico; 4) Consorzio Tovo San Giacomo Magliolo.

Provincia di Siena:

1) Abbadia San Salvatore; 2) Castiglione d'Orcia; 3) Pienza; 4) Casole d'Elsa; 5) Rapolano.

Provincia di Sondrio:

1) Consorzio Civo-Dazio; 2) Consorzio Torre Santa Maria-Spriana; 3) Sandalo; 4) Consorzio Traona-Cercino; 5) Consorzio Sormolaco-Gordona.

Provincia di Taranto:

1) Avetrana; 2) Maruggio; 3) Palagiano; 4) San Marzano di San Giuseppe.

Provincia di Teramo:

1) Castellato; 2) Castelli; 3) Castiglione M. R.; 4) Controguerra; 5) Isola Gran Sasso; 6) Torricella Sicura; 7) Tortoreto; 8) Valle Castellana.

Provincia di Terni:

1) Montecastrilli; 2) Stroncone.

Provincia di Torino:

1) Perosa Argentina; 2) Consorzio Romano Canavese-Perosa Canavese.

Trento:

1) Cons. Pieve Tesino e Bieno; 2) Grigno; 3) Lavis; 4) Consorzio Telve-Telve di Sopra e Torcegno; 5) Consorzio Tesero-Panchia; 6) Consorzio Tonadico-Sagron.

Provincia di Treviso:

1) Cessalto; 2) Chiarano; 3) Monastier di Treviso; 4) Pederobba; 5) Pieve di Soligo; 6) Ponzano Veneto; 7) Resana; 8) San Fior; 9) San Polo di Piave; 10) San Zenone degli Ezzelini; 11) Spresiano; 12) Maser; 13) Gorgo al Monticano; 14) Caerano San Marco; 15) Fregona; 16) San Pietro di Feletto; 17) Sarmede; 18) Godega San Urbano.

Provincia di Udine:

1) Basiliano; 2) Campoformido; 3) Fiumicello; 4) Fiume Veneto; 5) Maiano; 6) Pozzuolo del Friuli; 7) Torviscosa; 8) Consorzio Tramonti; 9) Consorzio Visco-San Vito al Torre.

Provincia di Varese:

1) Consorzio Dumenza-Agra-Curiglia Monteviasco; 2) Consorzio Fermo-Vizzola Ticino; 3) Consorzio Caronno Varesino-Gornate Olona; 4) Consorzio Cunardo-Bedero Valcusia-Masciago Primo; 5) Malnate; 6) Consorzio Ternate-Cazzago Brabbia-Comabbio Osmate.

Provincia di Venezia:

1) Fossalta di Piave; 2) Fossò; 3) Marcon; 4) Quarto d'Altino.

Provincia di Vercelli:

1) Consorzio Breja-Cellio; 2) Consorzio Brusnengo-Castelletto Cervo; 3) Consorzio Casapinta-Mezzana Mortigliengo; 4) Crescentino; 5) Consorzio Gifflenga-Mottalciata; 6) Consorzio Magnano-Zimone; 7) Consorzio Pettinengo-Selve Marcone; 8) Consorzio Roasio-Villa del Bosco; 9) Trivero; 10) Consorzio Vallanzengo-Valle San Nicolao.

Provincia di Verona:

1) Bardolino; 2) Boscochiesanuova; 3) Grezzana; 4) Illasi; 5) Peschiera del Garda; 6) Ronca; 7) Sant'Ambrogio Valpolicella.

Provincia di Vicenza:

1) Consorzio Orgiano-Alonte; 2) Caldogno; 3) Consorzio Crespadoro-San Pietro Mussolino; 4) Consorzio Monteviale-Gambuliano; 5) Consorzio Grancona-San Germano dei Berici; 6) Susiana; 7) Consorzio Montegalda-Montegaldella; 8) Piovene Rocchette; 9) Sandrigo; 10) Trissino; 11) Valli del Pasubio; 12) Zugliano; 13) Conco; 14 Consorzio Montorso-Zermeghedo; 15) Santorso; 16) Sossano; 17) Villaverla.

(2812)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.